



Procura della Repubblica di Bari

*Ufficio del Procuratore Agg.
Via S. Domenico n. 1 70123 Bari*

RISERVATA

Bari, 25 GIU. 2025

Proc. Pen. (25 Mod. 44 RGNR

Il Procuratore della Repubblica

Vista la nota della Prefettura di Bari prot. N. del 16/6/2025 e l'allegata istanza di sospensione dei termini ai sensi dell'art. 20 co.7° legge 23 febbraio 1999 n. 44 avanzata in data 12/6/2025 dal Sig. nato a (FG) il

Visto il parere espresso in data 20/06/2025 dal collega dott. titolare del procedimento penale n. 25/44 RGNR, nel quale il Sig. veste la qualità di parte offesa del reato di usura.


Ritiene sussistenti ad avviso dell'Ufficio le condizioni per la concessione del beneficio della sospensione dei termini ai sensi dell'art. 20 co.7° legge 23 febbraio 1999 n. 44 richiesto dal Sig.

Autorizza la comunicazione al richiedente e il rilascio di copia, se richiesto.



*Il Procuratore della Repubblica Agg.
Dott*

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA



M_05_Procura della Repubblica presso il Tribunale di BARI - Prot. 25/06/2025.0005384.0



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Bari

PROCURA della REPUBBLICA Presso il TRIBUNALE di Bari - Sezione VII -
2 R. GIU. 2025
PERVENUTO

Al Sig. Procuratore della Repubblica Aggiunto
Dott. _____

Sede

Oggetto: proc. n. _____/25 mod. 44; parere su istanza per l'accesso al fondo di solidarietà per le vittime dei reati di estorsione e/o usura e sospensione termini ai sensi dell'art. 20 co. 7 legge 23.2.1999 n. 44; istanza di _____ gen. in atti.

In relazione all'istanza in oggetto;

letta la denuncia presentata da _____, in veste di Irpt della _____ srl e la correlata istanza di sospensione dei termini ai sensi dell'art. 20 della L. 44 del 1999;

rilevato che, ai sensi dell'art. 20 della Legge n. 44 del 1999, come successivamente modificato, la sospensione dei termini ivi prevista spetta a favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione prevista dagli artt. 3,5,6 e 8 della stessa Legge, ovvero a coloro i quali abbiano richiesto la concessione del mutuo senza interesse di cui all'art. 14, comma 2 della legge 7.3.1996 n. 108, nonché a coloro che abbiano richiesto l'elargizione prevista dall'art. 1 della legge 20.10.1990 n. 302;

considerato che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 192/2014 ha, in proposito, "sottolineato come la sospensione dei termini prevista dai primi quattro commi dell'art. 20 non sia discrezionale: essa infatti è legata sostanzialmente alla presenza della richiesta dell'«elargizione» o del mutuo senza interessi di cui, rispettivamente, all'art. 3, commi 1 e 2, della legge n. 44 del 1999 e all'art. 14 della legge n. 108 del 1996.

Il comma 7-bis dell'art. 20 onera il prefetto che riceve la domanda di elargizione di compilare l'elenco delle procedure esecutive in corso a carico del richiedente e di informarne senza ritardo il procuratore della Repubblica competente «che trasmette il provvedimento al giudice, o ai giudici, dell'esecuzione entro sette giorni dalla comunicazione del prefetto».

Al pubblico ministero compete la mera verifica di riferibilità della comunicazione del prefetto alle indagini per delitti che hanno causato l'evento lesivo condizione dell'elargizione. Il relativo provvedimento non concerne, dunque, l'esercizio dell'azione penale né l'attività di indagine ad essa finalizzata";

rilevato che, nel caso che ci occupa, la denuncia involge una fattispecie di usura c.d. bancaria, in relazione ad un contratto di mutuo ipotecario stipulato dalla srl in data 11.12.2007 e agli atti esecutivi posti in essere dall'istituto bancario mutuante Banca

per cui vi è pertinenza temporale tra il debito contratto e l'arco temporale in cui si è dispiegata l'attività delittuosa. Sotto il profilo della fondatezza dell'accusa, il cui vaglio non potrà prescindere dagli approfondimenti da affidarsi a un consulente tecnico sul tasso d'interesse praticato nelle operazioni finanziarie oggetto di indagine, si osserva che la denuncia è corredata dalla relazione di un tecnico di parte che ravvisa profili di superamento dei tassi soglia di usurarietà tempo per tempo riferibili alle pattuizioni intercorse tra le parti e ai relativi atti di esecuzione.

Alla luce delle superiori considerazioni, esprimo **parere favorevole**.

Resto a disposizione per ogni ulteriore informazione.

Cordiali saluti

Bari, 20.06.2025

Il Sost. Procuratore della Repubblica
nd



aut. 644 op.
PM

Prefettura di Bari
Ufficio territoriale del Governo
Area I – Ordine e Sicurezza Pubblica e tutela della legalità territoriale
Pec: areal.prefba@pec.interno.it

Bari, 16.06.2025

Via pec

Alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Bari

OGGETTO: Richiesta parere di sospensione dei termini ai sensi dell'art. 20, comma 7 della legge 23 febbraio 1999, n. 44. Presentazione istanza di accesso domanda di accesso ai benefici previsti dalle L. n. 108/96 e 44/99. Trasmissione istanza di sospensione di cui all'art. 20 l.44/99.

nato a (FG) il

Il sig. _____ in oggetto generalizzato, in data 12.06.2025 ha formulato a questa Prefettura, domanda di accesso al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, ai sensi della legge n. 108/96, in quanto vittima del reato di usura denunciato in data 26.11.2024 presso la Procura della Repubblica di Foggia.

Contestualmente alla domanda che si allega, il sig. _____ ha chiesto, per il tramite di questa Prefettura, di poter usufruire del beneficio della sospensione dei termini degli atti esecutivi ex art. 20 co. 7 della l. n. 44/99 in ragione del trasferimento del proprio fascicolo a codesta Procura (RGNR 6779/2025).

Tanto premesso, si rimettono gli atti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 7 della legge n. 44/99, come novellato dall'art. 2 lett. d), della legge n. 3 del 27 gennaio 2012.

PROCURA della REPUBBLICA
Presso il TRIBUNALE di Bari
- Sezione VI -
18 GIU. 2025
PERVENUTO

Il Prefetto
(Russo)

Francesco Russo

Prefettura Bari - Area I - Vittime e ricorsi - Prof. Uscita N.0085781 del 16/06/2025

ISO *M*



TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
III SEZIONE CIVILE

IL GIUDICE

letto il provvedimento emesso ai sensi dell'art. 20 co. VII l. 44/1999,
ritenuto che lo stesso riguardi un mutuo non azionato nella presente procedura esecutiva,
considerato, invero, che, allo stato, creditore della procedura è la [redacted] s.p.a. che agisce sulla base del decreto
ingiuntivo n. [redacted] /2015 del Tribunale di Bergamo;

PqM

dichiara non doversi procedere alla sospensione dei termini relativi al presente processo esecutivo
immobiliare.

Si comunichi.

Foggia, 30/06/2025

IL GIUDICE





TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
III SEZIONE CIVILE

IL GIUDICE

letto il ricorso in opposizione agli atti esecutivi depositato in data 11.7.2025,
considerato che occorre fissare udienza per la discussione del subprocedimento cautelare ai sensi dell'art.
618 c.p.c.,
ritenuti, allo stato, sussistenti i presupposti per la sospensione della procedura *inaudita altera parte*, fino
all'udienza da celebrarsi in contraddittorio con le altre parti;

PQM

Fissa l'udienza del 4.11.2025, allorquando verrà chiamata anche la procedura principale e onera il ricorrente
di notificare il presente provvedimento e il ricorso alle altre parti entro il 13.8.2025.
Dispone, nelle more, che il PD si astenga da ogni ulteriore operazione.
Si comunichi.

Foggia, 13/07/2025

IL GIUDICE



R.G.Es. 2019

TRIBUNALE DI FOGGIA

Ufficio Esecuzioni Immobiliari

Il Giudice dell'Esecuzione

Letta l'istanza di sospensione ex art. 20, comma 7, L. 44/1999 depositata telematicamente in data 27/06/2025;

ritenuta priva di effetti e non accoglibile la richiesta di sospensione ivi rappresentata in quanto non pertinente né riferibile alla epigrafata procedura esecutiva laddove, diversamente da quanto indicato e motivato nel parere favorevole espresso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari in data 20/06/2025, non sussiste alcun contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 11/12/2007 tra la debitrice esecutata e la mutuante Scpa (ora 2017 Srl) alla base dell'azione esecutiva bensì il contratto di finanziamento (mediante apertura di credito con garanzia ipotecaria) stipulato in data 30/12/2008;

p.q.m.

dispone per il non accoglimento della prefata istanza.

Si comunichi.

Foggia, addì 27/06/2025

Il Giudice

Dott.

Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5ed24bdde1cdee16738aabb6bb1e5e4a5

Firmato Da: !





TRIBUNALE di FOGGIA

Ufficio Esecuzioni Immobiliari

Il Giudice dell'Esecuzione

letta l'opposizione ex art. 617 c.p.c. depositata in data 11 luglio 2025;
considerato che occorre fissare udienza per la discussione del
subprocedimento cautelare ex art. 618 c.p.c.;

ritenuto in ogni caso, per ragioni di opportunità, di dover vagliare la
fondatezza o meno dell'istanza medesima di sospensione all'esito
dell'audizioni delle parti, nel contraddittorio delle stesse;

FISSA

per la comparizione delle parti davanti a sé l'udienza del 04/11/2025,
allorquando verrà chiamata anche la procedura esecutiva, disponendo che
il professionista delegato, nelle more, si astenga temporaneamente dal
compimento di ulteriori operazioni;

onera l'istante di notificare il ricorso, in uno al presente decreto,
alle altre parti entro il 31/08/2025.

Si comunichi.

Foggia, addì 15/07/2025

Il Giudice

Dott.